

COMUNE DI MATERA
II SINDACO

Prot. n. 0057994/2017

Ordinanza n. 298 del 28/08/2017

Oggetto: Accoglienza turisti. Attività di disturbo. Divieti e sanzioni.

IL SINDACO

-Considerata la spiccata vocazione turistica della città di Matera, meta di un continuo e numeroso flusso di turisti attratti dal notevole patrimonio culturale, artistico ed architettonico del territorio caratterizzato dai Rioni Sassi e dal prospiciente Altopiano murgico;

-Valutato che è intenzione dell'Amministrazione Comunale promuovere ed adottare ogni utile provvedimento che può contribuire ad incrementare tutte le attività che creino e sviluppino la c.d. cultura dell'accoglienza;

-Considerato, in proposito, che a tal fine l'Amministrazione - in attuazione del Regolamento regionale approvato con delibera di Giunta Regionale n. 891 del 12 maggio 2009 - ha attivato, in zona strategica, lo IAT a supporto dei turisti per le informazioni ed i supporti necessari e che la città dispone di guide turistiche professioniste e debitamente autorizzate;

-Considerato altresì che il segno distintivo grafico dello IAT è definito dall'APT e costituisce una prerogativa esclusiva, con ciò determinando la illegittimità dell'esposizione e dell'utilizzo del simbolo << i >> da parte di terzi non autorizzati;

-Rilevato anche attraverso numerose segnalazioni alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine, il persistere e l'incrementarsi del fenomeno della presenza di persone che, sostando nelle aree della città di accesso ai Rioni Sassi ed al Centro storico, infastidiscono, arrecano disturbo e molestano i turisti in visita offrendo servizi, sebbene non richiesti;

-Considerato che tali comportamenti arrecano notevole disturbo, determinando condizioni di pregiudizio del decoro e della viabilità urbana;

-Ritenuto che il fenomeno comporta lo scadimento della qualità urbana;

-Ritenuto necessario intervenire per prevenire e contrastare adeguatamente il fenomeno stesso;

-Visti:

^ l'art.50, comma 5 del D.Lgs., 267/2000, come modificato dal D.L. 20 febbraio 2017, convertito in legge 18 aprile 2017, n.48;

^ l'art.7 bis del T.U.EE.LL. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni, dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

^ la legge 21 novembre 1981, n.689;

^ il vigente Statuto Comunale;

-Fatto salvo quanto disposto dal Codice penale e dalle altre norme in materia

ORDINA

dalla data di approvazione della presente ordinanza:

- 1) E' vietato a chiunque, su tutto il territorio comunale, qualsiasi attività che possa anche minimamente disturbare la quiete e la libertà del turista, ed in particolare:
^avvicinarsi e/o fermare le vetture dei turisti per fare opera di raccomandazione, e/o accaparramento e/o accompagnamento, o fare anche semplicemente ai conducenti delle stesse cenni di invito a sostare o scendere quando esse transitano, finalizzate ad offrire visite guidate e/o qualsiasi altra informazione;
^avvicinarsi e/o fermare i turisti che percorrono a piedi il territorio cittadino per fare opera di raccomandazione, e/o accaparramento e/o accompagnamento finalizzate ad offrire visite guidate e/o qualsiasi altra informazione;
- 2) E' vietato, ancora, qualsiasi altra azione che possa recare molestia e/o disturbo ai forestieri e/o turisti graditi visitatori della città;
- 3) E' vietata l'installazione e/o l'utilizzo del simbolo << i >>, o di altri simboli aventi analogo contenuto idonei a ingenerare dubbi sulla qualificazione dell'informazione, indicativi delle strutture di informazione ed accoglienza turistica da parte di terzi non autorizzati;

Avverte che, fatto salvo quanto previsto dall'art.650 del codice penale e dalla legge regionale n.35 del 1998, chiunque non osserva la presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 500,00.

Per la violazione di cui alla presente ordinanza l'autorità competente – ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1989, n.689 – è il Sindaco.

Dispone altresì che questa ordinanza:

^entri in vigore immediatamente

^venga pubblicata all'Albo Pretorio on line per giorni quindici e resa nota a mezzo della stampa locale e mediante avviso sul sito internet del Comune di Matera;

^venga trasmessa al Comandi di Polizia Locale, alla Questura di Matera, al Comando provinciale Carabinieri, al Comando provinciale della Guardia di Finanza, alla Provincia di Matera, nonché alla Prefettura di Matera ed a tutti i soggetti abilitati al controllo, per la sorveglianza e l'esecuzione della medesima e per tutti gli aspetti di specifica competenza.

REVOCA

ogni altro provvedimento in materia diverso o in contrasto rispetto al presente.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a:

^Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

^Presidente della Repubblica, in via alternativa, e per i soli motivi di illegittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO

-avv. Raffaello de Ruggieri-

